



Roma, 16/12 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

- Ai Sigg. Direttori delle
Ragionerie Centrali.

- Ai Sigg. Direttori delle
Ragionerie Regionali dello
Stato.

Risposta a nota del
- Ai Sigg. Direttori delle
Ragionerie Provinciali
dello Stato.

Divisione
Div. 8^a

Prot. N.º

Prot. n. 211629

Allegati

All. 2

OGGETTO

LORO SEDI

Oggetto : Accertamenti residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1994.

Come per gli anni precedenti, si reputa opportuno esporre i principali criteri da tenersi presenti nelle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio 1994 e nella conseguente redazione del conto consuntivo.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che la normativa contenuta negli articoli 36 della legge di contabilità generale dello Stato e 275 del relativo regolamento, è stata più volte modificata, da ultimo con l'art. 6 - comma 5 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155.

A) Determinazione dei residui passivi dell'esercizio 1994.

In conformità al disposto dell'art. 275 del regolamento di contabilità generale dello Stato, le Ragionerie centrali devono provvedere ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilità la

ISTITUTO POLIGRAFICO E EDITORIALE DELLO STATO

conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:

- le somme relative ad ordinativi diretti (mandati) rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio di emissione e ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'art. 61 bis della legge di contabilità (lettera a);

- le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute, le quali devono trovare corrispondenza, per quanto concerne stipendi, pensioni ed altri assegni fissi equivalenti, nell'ammontare degli ordini emessi a fronte degli stessi ruoli non pagati entro il 31 dicembre e, per le restanti spese fisse, devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera b);

- le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione controllata, regolarmente registrati (lettera c);

- le somme concernenti gli ordinativi emessi sugli ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stata disposta la liquidazione del relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera d);

- le somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle dovute in

corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonchè ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate (lettera e);

- i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, quale risulta modificato da ultimo dall'art. 6 - comma 5 della legge n. 155 del 26 aprile 1989 (lettera f).

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:

- per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai corrispondenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;

- per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia e per compartimento;

- per le spese di cui alla lettera f), di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni assunti, corredato di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio.

Tale dichiarazione, sia che trattisi di somme da conservare su capitoli di spese in conto capitale, sia che riguardi somme da conservare su capitoli di parte corrente, ai quali si applichi, per speciali disposizioni contenute nella legge di approvazione del bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal comma 2 del surrichiamato art. 36 della legge di contabilità, deve essere resa dai dirigenti

competenti ai sensi del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate.

Tale procedura andrà del pari seguita per gli stanziamenti che, in relazione a particolari norme, possono essere utilizzati in esercizi successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio.

Per le spese concernenti stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, come da istruzioni impartite con circolare n. 62 del 7 novembre 1985, devono essere conservate come residui nel conto consuntivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, soltanto le somme che trovano riferimento nei titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio.

L'anzidetto criterio trova applicazione, per il disposto di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche per la determinazione dei residui inerenti a ritenute operate in relazione alle predette voci retributive.

B) Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 1994.

Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del regolamento di contabilità di Stato, i residui di cui trattasi debbono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36, più volte modificato, da ultimo, dall'art. 6 - comma 5 della legge 26 aprile 1989, n. 155.

Per la conservazione dei fondi relativi a spese di annualità si fa rinvio alla circolare n. 18 -prot. n. 106321 del 24 febbraio 1971 nonchè alla circolare n. 60 -prot. 149840 del 9 agosto 1976, riguardanti i nuovi criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In attuazione delle summenzionate disposizioni, alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere eliminati dal bilancio:

1) Per economia

a) in attuazione dell'art 2 della legge n. 428/1985

- i residui inerenti a spese per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che trovano corrispondenza in titoli di spesa colpiti da perenzione;

b) in applicazione dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato, come modificato dall'art. 6 - comma 5 della legge n. 155/1989.

- i residui di stanziamento di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, sono assoggettati al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art. 36, qualora trattisi di stanziamenti iscritti in bilancio nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1992 e nei due primi quadrimestri 1993;

- i residui di stanziamenti relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti dall'ultimo quadrimestre dell'esercizio 1992 e dai primi due quadrimestri del 1993.

2) Per perenzione

- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1992, se relativi a spese diverse da quelle concernenti lavori, forniture e servizi;

- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1991, se concernenti spese per lavori, forniture e servizi;

- i residui inerenti a capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguite ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza dell'esercizio 1989.

Si fa presente che per il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, l'istituto della perenzione non opera nei riguardi dei residui relativi a titoli di spesa che siano già stati estinti in tempo utile dalle Sezioni di tesoreria provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso per mancanza della nuova imputazione.

C) Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad Organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Per quanto concerne l'accertamento dei residui in parola, le Ragionerie regionali e provinciali promuoveranno dai

capi degli Uffici periferici aventi attribuzioni decentrate, per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui saranno accertati secondo la procedura indicata al successivo punto D) - la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 1995, alla competente Delegazione regionale della Corte dei conti.

Nel contempo, copia dei decreti in parola dovrà essere inviata alle Ragionerie centrali interessate, alle quali, appena possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette Delegazioni della Corte dei conti.

D) Accertamento dei residui concernenti spese fisse.

Com'è noto all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse dovranno provvedere le Ragionerie centrali anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli Uffici periferici.

Relativamente alle spese di cui trattasi, le Ragionerie regionali e provinciali dello Stato provvederanno, d'intesa con gli Uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, dovrà essere indicato l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo

dei mandati diretti estinti, eventualmente emessi in conto competenza.

Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette Ragionerie indicheranno i ruoli emessi nel 1994 autorizzanti -ai sensi della summenzionata circolare n. 18 del 24 febbraio 1971 - pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati diretti estinti, eventualmente emessi in conto residui.

Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti Delegazioni regionali della Corte dei conti da parte delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime Ragionerie riceveranno direttamente dal Sistema Informativo di questa Ragioneria Generale.

E) Adempimenti da effettuarsi dalle Ragionerie Centrali, Regionali e Provinciali.

Entro e non oltre il 31 marzo 1995, le Ragionerie regionali e provinciali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati nell'apposito tabulato compilato dal Sistema informativo di questa Ragioneria Generale per i residui perenti, ne trasmetteranno copia alle competenti Ragionerie Centrali, ovviamente vistata per conferma.

Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette Ragionerie regionali e provinciali effettueranno le

necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del Sistema Informativo in conformità a quanto disposto con circolare n. 74 del 14 novembre 1994, concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 1994.

Relativamente a tali operazioni le Ragionerie regionali e provinciali riceveranno dall'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione, a partire dalla metà di febbraio ed a cadenza quindicinale, una versione corretta del tabulato in parola che dovrà essere inviata alle competenti Ragionerie centrali, opportunamente vistata.

Con la stessa procedura provvederanno alle eventuali rettifiche di competenza anche le Ragionerie Centrali che, ricevuta dal summenzionato Ispettorato la ristampa del Tabulato di cui trattasi (RG-11-SP-MR72) la trasmetteranno, debitamente vistata unitamente a quelle delle Ragionerie regionali e provinciali se interessate, all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione V' - entro il mese di Aprile.

Inoltre le Ragionerie centrali dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 1995, alla Corte dei conti - sede centrale - i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Per tali adempimenti il termine del 31 marzo sopra indicato rimane fissato per tutte le Ragionerie centrali, comprese, quindi, quelle che esercitano il controllo sui capitoli a carico dei quali non sono state disposte assegnazioni di fondi a favore di uffici periferici.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura

delle scritture dell'anno finanziario 1994, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 74 prot. 206185 del 14 novembre 1994 e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione di
9 adempimento delle istruzioni sopradescritte.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Il Direttore dell'Ufficio di

VISTO l'art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dalle leggi 9 dicembre 1928, n. 2783 e 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'art. 275 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 656/1976;

VISTO l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

VISTA l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in Lire.....

..... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza del capitolo n. denominazione

..... per l'anno finanziario 1993 dello stato di previsione della spesa del Ministero.....

per la quota assegnata in gestione all'ufficio di

D E T E R M I N A

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n..... denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario 1993 ascende a L.....

L'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n dell'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Delegazione regionale della Corte dei conti di..... per la registrazione:

Il Direttore dell'Ufficio di.....

....., li

VISTO: Il Direttore della Ragioneria regionale o provinciale dello Stato

Registrato alla Delegazione regionale della Corte dei conti
di.....il.....
Registro.....Foglio.....

ALLEGATO 2

Ragioneria regionale (o provinciale) dello Stato di.....
Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo
nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario 1992
da allegarsi al decreto in data.....concernente la
determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul
capitolo del predetto anno finanziario:

1) somme riferibili ad ordinativi emessi e non
pagati e ad ordini di accreditamento trasportati L.

2) somme riferibili ad impegni registrati nel-
le scritture della Ragioneria in base ad atti
formali L.

3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e
relativi ad ordini di accreditamento per i quali
non è consentito il trasporto nonchè somme rife-
ribili ad impegni assunti dai funzionari delega-
ti e per i quali non è stato disposto il relati-
vo pagamento (mod.62 C.G.) L.

4) somme riferibili a spese di giustizia anti-
cipate con i fondi della riscossione, alle vin-
cite al lotto, a quelle di cui alla lettera b)
dell'art. 273 del regolamento di contabilità
nonchè ad ogni altra spesa da pagare non prece-
dentemente indicata L.

5) Residui di stanziamento conservati ai sensi
dell'art. 36, 2° comma, della legge di c.g.s.

(art.6 comma 5 - della legge n. 155/1989) L.

....., li